


 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 1 di 26</b>

**PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO.**

**DISCIPLINARE DI GARA**


 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 2 di 26</b>

## INDICE

ART. - 1.	OGGETTO	3
ART. - 2.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO	3
ART. - 3.	VALORE STIMATO DEI SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. - 4.	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	5
ART. - 5.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
ART. - 6.	GARANZIE	10
ART. - 7.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 11	
ART. - 8.	AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA	19
ART. - 9.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	20
ART. - 10.	AGGIUDICAZIONE	22
ART. - 11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. - 12.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI	24
ART. - 13.	SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	24

### ELENCO ALLEGATI RICHIAMATI DAL DISCIPLINARE

- Elenco dei servizi (Allegato 1)
- Programmi di esercizio (Allegato 2)
- Sistema tariffario (Allegato 3)
- Sistema di tariffazione integrata denominato "FORMULA" (Allegato 4)
- Libero accesso ai servizi (Allegato 5)
- Sistema di Bigliettazione Integrata Piemonte (Allegato 6)
- Sistema di monitoraggio denominato OTX (Allegato 7)

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 3 di 26</b>


## Art. - 1. OGGETTO

- 1.1. L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (di seguito Agenzia, ente concedente o stazione appaltante) indice una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione per la durata di sei anni della gestione di servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante autobus nell'area metropolitana di Torino.
- 1.2. I servizi sono sinteticamente elencati nell'[Elenco dei servizi \(Allegato 1\)](#) al presente disciplinare e meglio descritti negli allegati [Programmi di esercizio \(Allegato 2\)](#) al presente disciplinare.
- 1.3. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'ente concedente e del concessionario saranno regolati mediante i documenti di gara allegati alla lettera d'invito.
- 1.4. E' ammessa la possibilità di sub affidare i servizi. I servizi che potranno essere oggetto di sub – affidamento, i requisiti richiesti in capo al sub affidatario nonché le modalità di sub affidamento saranno descritti con i documenti di gara allegati alla lettera d'invito. Si comunica sin d'ora che, in caso di sub affidamento, l'ente concedente non provvederà a corrispondere direttamente al sub affidatario l'importo delle compensazioni economiche.
- 1.5. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, descritti nei documenti di gara allegati alla lettera d'invito, l'ente concedente corrisponde al concessionario le compensazioni economiche, secondo le modalità indicate nei predetti documenti e nella misura definita con l'offerta aggiudicataria.

Tra gli altri obblighi di servizio, si evidenziano sin d'ora quelli i cui contenuti principali sono descritti di seguito:

- applicazione del [Sistema tariffario \(Allegato 3\)](#)
  - applicazione del [Sistema di tariffazione integrata denominato "FORMULA" \(Allegato 4\)](#);
  - obblighi inerenti il [Libero accesso ai servizi \(Allegato 5\)](#)
  - implementazione del [Sistema di Bigliettazione Integrata Piemonte \(Allegato 6\)](#)
  - utilizzo del [Sistema di monitoraggio denominato OTX \(Allegato 7\)](#).
- 1.6. Al Concessionario sono riconosciuti altresì:
    - la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
    - i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio;
    - i contributi a copertura degli oneri CCNL, relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 (art. 2), 18/11/2004 (art. 11) così come previsti dalle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 nonché gli importi relativi all'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006, che saranno erogati direttamente dalla Regione Piemonte.

## Art. - 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 4 di 26</b>

- 2.1. La procedura è avviata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 422/1997, della L.R. Piemonte 1/2000, dell'art. 23 bis, comma 2 lettera a), del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e s.m.i., dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (di seguito per brevità Codice) e del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- 2.2. La gara sarà effettuata mediante procedura ristretta così come regolata dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalla lettera d'invito e dai suoi allegati nonché dalle disposizioni del Codice applicabili. La procedura sarà articolata in una prima fase di pubblicazione dell'avviso di gara e di selezione dei candidati ed in una seconda fase in cui i candidati selezionati saranno invitati a presentare offerta.
- 2.3. L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'art. 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'art. 83 del Codice.
- 2.4. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di gara, di revocarlo o di non pervenire all'aggiudicazione definitiva per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
- 2.5. L'Agenzia si riserva altresì la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del Codice.
- 2.6. L'Agenzia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

**Art. - 3. VALORE STIMATO DEI SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

- 3.1. Il valore stimato dell'affidamento per l'intero periodo contrattuale, pari a 6 anni, è di €59.820.000,00 di cui:
  - a) € 33.720.000,00 oltre I.V.A. relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l'importo è comprensivo:
    - o delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie degli obblighi di servizio relativi alla libera circolazione, come disposti dalla Regione Piemonte, così come descritto nell'Allegato 4;
    - o dell'adeguamento annuale, così come previsto dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 422/1997, calcolato in ragione dello 0,75%;
  - b) € 26.100.000,00 al netto dell'I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto anche della ripartizione degli introiti tariffari generati nell'ambito del sistema tariffario integrato FORMULA, afferenti ai servizi oggetto dell'affidamento.  
L'importo è stimato, per l'anno 2010, sulla base delle dichiarazioni delle società che gestiscono il servizio, moltiplicando il valore dichiarato a consuntivo (€ 4.350.000,00) per i sei anni di durata del contratto, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.
- 3.2. Il valore di cui al precedente punto 3.1 non comprende:

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 5 di 26</b>

- le eventuali altre erogazioni alle quali il concessionario avrà diritto in virtù della gestione dei servizi oggetto di concessione tra le quali si richiamano i contributi a copertura degli oneri CCNL, relativi agli accordi siglati il 20/12/2003 (art. 2), 18/11/2004 (art. 11) così come previsti dalle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 nonché gli importi relativi all'art. 1 comma 1230 della legge 296/2006, che saranno erogati direttamente dalla Regione Piemonte;
- i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio.

**3.3.** L'ammontare dei servizi per l'intero periodo contrattuale, pari a 6 anni, è stimato in 25.100.000 vett\*km. tenendo conto di un valore unitario medio per l'intero periodo contrattuale pari a 0,7046 €/vett\*km per la linea n. 268 ed a 1,4092 €/vett\*km. per i rimanenti servizi.

**3.4.** Il valore dell'ammontare dei servizi di cui al precedente punto 3.3, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse della lettera a) di cui al precedente punto 3.1, costituisce il risultato di un percorso che l'ente concedente intende intraprendere durante il periodo contrattuale consistente in un processo di razionalizzazione dei servizi esistenti partendo dall'attuale programma di esercizio preventivo 2011 di cui al già citato Allegato 2.

Il percorso di razionalizzazione si svilupperà sulla base delle scelte programmatiche dell'Agenzia che potranno anche basarsi sul progetto di razionalizzazione dei servizi che il concessionario presentato sarà tenuto a presentare in sede di offerta tecnica (così come sarà descritto con la lettera d'invito) e/o sulle ulteriori soluzioni individuate durante il periodo contrattuale.

L'entità della razionalizzazione dei servizi, e quindi il valore dell'ammontare dei servizi di cui al precedente punto 3.3, potrà subire variazioni in ragione delle maggiori risorse che l'ente concedente avrà a disposizione a seguito del ribasso d'asta, dei risparmi derivanti dalla gestione e della effettiva entità delle risorse economiche che l'Agenzia avrà a disposizione nel corso del periodo contrattuale.

**3.5.** Sono posti a base di gara:


**3.5.1.** il valore unitario medio per la linea n. 268 di 0,7046 €/vett\*km

**3.5.2.** il valore unitario medio per i restanti servizi di 1,4092 €/vett\*km .

**3.6.** La lettera d'invito e i suoi allegati definiranno, le modalità di recupero delle eventuali differenze che potrebbero registrarsi tra il tasso di adeguamento annuale utilizzato per il calcolo complessivo delle compensazioni economiche di cui al precedente punto 3.1 lett. a) e il tasso di inflazione, così come previsto dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 422/1997.

**3.7.** Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a €0,00 (zero).

**Art. - 4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 6 di 26</b>

- 4.1. La partecipazione alla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio in oggetto è ammessa agli operatori economici di cui agli articoli 34, 36 e 37 del Codice.
- 4.2. Gli operatori economici di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) ed f) (Gruppi Europei di Interesse Economico) del Codice, possono partecipare anche se non ancora costituiti con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo Codice.
- 4.3. Nel caso in cui un raggruppamento temporaneo d'impresе o un consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) risultasse aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto a trasformarsi/costituirsi in consorzio stabile o società di capitali entro tre mesi dall'aggiudicazione.
- 4.4. Non possono partecipare singolarmente alla procedura i consorziati per i quali il consorzio stabile concorre né i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 37, comma 7 del codice richiamate in nota<sup>1</sup>.
- 4.5. Non sono ammesse a partecipare alla gara le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e s.m.i., nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.
- 4.6. Il divieto di cui al precedente punto opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2 del citato art. 23 bis del DL 112/2008.
- 4.7. Il divieto di partecipazione di cui al punto 4.5 si applica anche in caso di raggruppamento temporaneo di imprese e in caso di avvalimento rispettivamente ai singoli componenti e alle imprese ausiliarie.
- 4.8. Sono comunque ammessi alla procedura i soggetti che alla data di pubblicazione del bando si trovino nelle condizioni di cui al comma 9 ultimo periodo dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e s.m.i. richiamate in nota<sup>2</sup>;

## **Art. - 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **5.1. Elenco dei requisiti**

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 7 di 26</b>

Al fine di essere qualificati alla procedura ristretta, gli operatori economici devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti, meglio dettagliati infra, che l'Agenzia potrà accertare con qualsiasi mezzo di prova:

- requisiti di ordine generale
- requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria
- requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica
- requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione

#### **5.1.1. requisiti di ordine generale**

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura gli operatori economici che si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del Codice. Il possesso del requisito deve essere documentato secondo le modalità di cui al successivo punto 7.6.5.

#### **5.1.2. requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria**


I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 7.6.6 sono:

- 5.1.2.a) possesso della capacità finanziaria secondo quanto previsto dell'art. 6 del D.Lgs. 395/2000 calcolata sulla base di n. 125 autobus necessari allo svolgimento del servizio;
- 5.1.2.b) aver realizzato negli anni 2008/2009/2010 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei compensi ricevuti per le prestazioni rese o per gli obblighi di servizio assunti e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiore a € 8.000.000,00.

#### **5.1.3. requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica**

I requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 7.6.7 sono:

- 5.1.3.a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell'U.E. con oggetto sociale relativo a servizi di trasporto di viaggiatori su strada;
- 5.1.3.b) possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 395/2000 per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada<sup>3</sup>;
- 5.1.3.c) possesso del requisito dell'idoneità professionale previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 395/2000 per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada;
- 5.1.3.d) capacità dell'operatore economico di eseguire contratti per servizi analoghi a quelli di cui all'oggetto: l'operatore economico deve dimostrare di aver eseguito, nel triennio 2008/2009/2010, per ogni

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 8 di 26</b>

anno, contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara il cui valore complessivo annuo, per ciascuna annualità, non sia inferiore a 3.400.000 vett\*km.

5.1.3.e) possesso di una idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse idonee ed in particolare:

5.1.3.e)-1 un Direttore tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell'espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui ai precedenti punti 5.1.3.b) e 5.1.3.c);

5.1.3.e)-2 uno o più Responsabili dei servizi manutentivi;

5.1.3.e)-3 uno o più Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale;

5.1.3.e)-4 uno o più Responsabili della programmazione dell'esercizio.

#### **5.1.4. requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione**

I requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo punto 7.6.8, sono:

5.1.4.a) possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008; il Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada (settore di certificazione 31a)

5.1.4.b) possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004; il Sistema deve essere attinente al trasporto di persone su strada (settore di certificazione 31a)

## **5.2. Indicazioni sul possesso dei requisiti**

**5.2.1.** In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o G.E.I.E. o consorzio ordinario:

- i requisiti di cui ai punti 5.1.1, 5.1.3.a), 5.1.3.b), 5.1.3.c) e 5.1.3.e)-1 dovranno essere posseduti oltre che dichiarati da ogni operatore componente il raggruppamento o il consorzio;
- i requisiti di cui ai punti 5.1.2 e 5.1.3.d), dovranno essere dichiarati da ogni operatore componente, benché posseduti parzialmente, potendo essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio;



 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 9 di 26</b>

con riferimento al requisito di cui al punto 5.1.2.a), si precisa che ciascun operatore economico facente parte del RTI, GEIE o consorzio dovrà comunque dimostrare di possedere almeno la disponibilità finanziaria richiesta dall'art. 6, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 395/2000 per almeno € 70.000,00;

- i requisiti di cui al punto 5.1.3.e) (ad eccezione del requisito di cui al punto 5.1.3.e)-1 che dovrà essere dichiarato e posseduto da tutti gli operatori), 5.1.4.a) e 5.1.4.b) dovranno essere dichiarati e posseduti almeno dall'operatore economico individuato come impresa mandataria, nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе ovvero, negli altri casi, da almeno un operatore economico facente parte del consorzio.

#### **5.2.2.** In caso di consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del Codice:

- i requisiti di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.3.a) dovranno essere posseduti oltre che dichiarati dal consorzio oltre che da ogni consorziato per i quali il consorzio concorre;
- i requisiti di cui ai punti 5.1.3.b), 5.1.3.c) e 5.1.3.e)-1 dovranno essere posseduti oltre che dichiarati da ogni consorziato per i quali il consorzio concorre;
- i requisiti di cui ai punti 5.1.2 e 5.1.3.d), benché dichiarati da ogni consorziato per i quali il consorzio concorre, potranno essere posseduti cumulativamente dal consorzio; con riferimento al requisito di cui al punto 5.1.2.a), si precisa che ciascun consorziato dovrà comunque dimostrare di possedere almeno la disponibilità finanziaria richiesta dall'art. 6, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 395/2000 per almeno € 70.000,00;
- i requisiti di cui al punto 5.1.3.e) (ad eccezione del requisito di cui al punto 5.1.3.e)-1 che dovrà essere dichiarato e posseduto da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre), 5.1.4.a) e 5.1.4.b) dovranno essere dichiarati e posseduti almeno dall'operatore economico individuato come impresa mandataria, nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе ovvero, negli altri casi, da almeno un operatore economico facente parte del consorzio


### **5.3. Avvalimento.**

**5.3.1.** Così come previsto dall'art. 49 del Codice, è possibile per un operatore economico ottenere la qualificazione alla procedura ristretta avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario) italiano ovvero ricadente nelle previsioni di cui all'art. 47, comma 1 del Codice, nei limiti ed alle condizioni di seguito stabiliti.

**5.3.2.** L'avvalimento è consentito solo con riferimento ai requisiti di condizione economica e finanziaria e a quelli di capacità tecnica di cui al punto 5.1.3.d).

**5.3.3.** È esclusa la possibilità di avvalersi di più soggetti ausiliari.

**5.3.4.** E' esclusa la qualificazione di un soggetto che rivesta la funzione di soggetto ausiliario.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 10 di 26</b>

**5.3.5.** Non è consentita la qualificazione alla procedura ristretta di un soggetto che si avvalga dei requisiti di capacità tecnica di un altro soggetto nel caso in cui tali requisiti o parte di essi abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto diverso.

**5.3.6.** I requisiti di qualificazione alla procedura ristretta, elencati al punto 5.1 devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente sia dal soggetto ausiliario;
- i requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario;
- i Requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al punto 5.1.3.d), consistenti nella capacità dell'operatore economico di eseguire contratti per servizi analoghi a quelli di cui all'oggetto, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti dal soggetto ausiliario integralmente, ovvero cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario.

**5.3.7.** Nel caso di avvalimento dei requisiti di cui al punto 5.1.3.d), il soggetto ausiliario deve dimostrare di possedere anche gli altri requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica di cui al punto 5.1.3, i requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria di cui al punto 5.1.2, nonché i requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione di cui al punto 5.1.4.


## **Art. - 6.        **GARANZIE****

**6.1.** A pena di esclusione, i concorrenti invitati a partecipare alla gara dovranno allegare la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, per l'importo di Euro € 112.400,00 pari al 2% del valore medio annuo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.

**6.2.** L'Agenzia restituirà la garanzia provvisoria ai concorrenti non risultati aggiudicatari, mentre tratterà quella dell'aggiudicatario sino alla costituzione della garanzia definitiva.

**6.3.** Ai sensi dell'art. 75 del Codice la garanzia provvisoria può essere costituita anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale in base alle norme vigenti, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie; nella garanzia deve risultare:

- la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a seguito di richiesta dell'Agenzia.


 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 11 di 26</b>

- 6.4.** La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente si aggiudichi la concessione, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del Codice.
- 6.5.** La garanzia, dovrà essere inoltre corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Agenzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 6.6.** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concessionario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. L'Agenzia escuterà la garanzia, ai sensi dell'art. 48 del Codice, qualora il concorrente non fornisca la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti ed in caso di dichiarazioni mendaci.
- 6.7.** Qualora il concessionario dovesse eseguire i servizi concessi in pendenza della stipulazione del contratto, la garanzia provvisoria resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, ferma restando l'acquisizione del deposito cauzionale definitivo.
- 6.8.** L'aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare all'Agenzia una garanzia fidejussoria - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo complessivo di aggiudicazione. Si richiamano le disposizioni dell'art. 113 del Codice in ordine al progressivo svincolo in misura della durata del contratto.
- 6.9.** Ai sensi dell'art. 75 e dell'art. 113 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- 6.10.** Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei, o di consorzi ordinari, per usufruire del beneficio della riduzione di cui al precedente punto 6.9, tutte le imprese raggruppate/ande dovranno dichiarare il possesso del requisito; inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata o sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, per usufruire della riduzione di cui al precedente punto 6.9, il possesso del requisito dovrà essere attestato in capo al consorzio o in alternativa a tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.

- 6.11.** Le garanzie di cui al presente articolo sono stipulate a favore dell'Agenzia.

**Art. - 7.           MODALITÀ   DI   PRESENTAZIONE   DELLA   DOMANDA   DI  
PARTECIPAZIONE.**

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 12 di 26</b>

**7.1.** Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno presentare idonea istanza indirizzata alla "Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Ufficio Protocollo, via Belfiore, 23/c 10125 Torino", redatta in lingua italiana ed in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante munito dei poteri necessari ad impegnare l'operatore economico per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara; la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 38 DPR 445/2000 mediante allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa o ad un notaio o ad un organismo qualificato del Paese di origine o di provenienza.

**L'assenza della fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore comporterà la non ricevibilità dell'istanza di partecipazione con conseguente esclusione dalla procedura.**

**7.2.** L'istanza dovrà pervenire in un'unica busta chiusa, recante all'esterno, oltre al nominativo dell'operatore economico, la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione della gestione di servizi di trasporto pubblico collettivo di passeggeri su strada mediante autobus nell'area metropolitana di Torino".

**7.3.** Saranno esaminate e prese in considerazione esclusivamente le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 1/07/2011, con qualunque mezzo.

**7.4.** Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente la registrazione di ricezione da parte dell'ufficio Protocollo dell'Agenzia, con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.


**7.5.** L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

**7.6. Contenuto dell'istanza.**

L'istanza dovrà contenere le sotto elencate informazioni e dichiarazioni, che l'Agenzia potrà accertare con qualsiasi mezzo di prova:

**7.6.1.** il nominativo della persona alla quale spetta la rappresentanza dell'operatore economico, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino all'estinzione di ogni rapporto; qualora il soggetto non sia il rappresentante legale dell'Impresa, lo stesso dovrà produrre, a pena di esclusione, una procura redatta in forma pubblica o mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio;

**7.6.2.** il numero di codice fiscale, la ragione sociale, la sede legale, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo e-mail del richiedente e l'indirizzo di posta elettronica certificata;

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 13 di 26</b>

**7.6.3.** il rilascio dell’autorizzazione (ovvero il diniego dell’autorizzazione) all’Agenzia di trasmettere via fax le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 53/2010, al numero di fax indicato

**7.6.4.** la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 4.5 del disciplinare;

*la dichiarazione dovrà essere effettuata anche in caso di R.T.I., consorzio e in caso di avvalimento rispettivamente dai singoli componenti e dalle imprese ausiliarie;*

**7.6.5.** (dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale) :

- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiarando:

a) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65, per uno dei soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

*la dichiarazione deve essere effettuata dall’istante per tutti i predetti soggetti dei quali dovranno essere indicati i nominativi, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica e relativa scadenza;*

*in alternativa la dichiarazione dell’istante, oltre a contenere l’elenco dei predetti soggetti, dei quali dovranno comunque essere indicati il nominativo, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica e relativa scadenza, potrà essere fatta con riferimento alle singole dichiarazioni sottoscritte dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso a ciascuna dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;*


c) l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale commessi dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

*la dichiarazione deve essere effettuata dall’istante per tutti i predetti soggetti dei quali dovranno essere indicati il nominativo, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica e relativa scadenza/cessazione;*

*in alternativa la dichiarazione dell’istante, oltre a contenere l’elenco dei predetti soggetti, dei quali dovranno comunque essere indicati i nominativi, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica e relativa*

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 14 di 26</b>

- scadenza/cessazione, potrà essere fatta con riferimento alle singole dichiarazioni sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso a ciascuna dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;*
- in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l'organo emittente, gli estremi di legge che prevedono il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici; fatto salvo quanto indicato con riferimento alla lett. c) dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dal comma 2 del medesimo articolo, andranno indicate tutte le condanne anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;*
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;
- e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- h) l'insussistenza dell'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi e i recapiti (fax e telefono) degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL;*
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 poiché:
- ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero
  - non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
- dovrà essere indicato l'indirizzo e i recapiti (telefono e fax) dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica ;*
- k) la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o di altra

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 15 di 26</b>

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione così come previsto dall’art. 38, comma 1 lett) m del D.Lg. 163/2006 e s.m.i.;

l) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

m) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso

**7.6.6.** (le dichiarazioni sul possesso dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria):

- di essere in possesso della capacità finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 395/2000;  
*allega l’attestazione di capacità finanziaria rilasciata conformemente all’allegato al D.M 28/04/2001 n. 161 da impresa che esercita l’attività bancaria calcolata sulla base del numero di autobus di cui al punto 5.1.2.a);*
- di aver realizzato negli anni 2008/2009/2010 un fatturato medio annuo, inteso come somma dei compensi ricevuti per le prestazioni rese o per gli obblighi di servizio assunti e dei ricavi derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio, nel settore del trasporto di persone mediante autobus per l’importo indicato al precedente punto 5.1.2.b)


**7.6.7.** (le dichiarazioni sul possesso dei requisiti relativi alla idoneità professionale e alla capacità tecnica)

- gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di Impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, gli estremi dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza del concorrente, secondo quanto specificato all’art. 39 e allegato XI C del Codice;
- di essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 395/2000

*la dichiarazione deve riguardare la persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto, nonché ciascun soggetto indicato nel comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 395/2000;*

*la dichiarazione è effettuata dall’istante per tutti i predetti soggetti dei quali dovranno essere indicati il nominativo, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica e relativa scadenza/cessazione;*

*in alternativa, la dichiarazione dell’istante, oltre a contenere l’elenco dei predetti soggetti, dei quali dovranno comunque essere indicati i nominativi, codice fiscale dati anagrafici, residenza, carica, potrà essere effettuata limitandosi a richiamare le singole dichiarazioni sottoscritte dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 395/2000; in tal caso*

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 16 di 26</b>

*a ciascuna dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;*

*in caso di condanna dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento e l'organo emittente, gli estremi di legge che prevedono il reato e la data di commissione, il dispositivo ed eventuali benefici;*

- di essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 395/2000;

*allega copia resa conforme secondo le disposizioni richiamate dal successivo punto 7.11.4 e seguenti dell'attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 395/2000, ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza della persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività' di trasporto;*

- di aver eseguito per ciascuno degli anni 2008/2009/2010 contratti per servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada mediante autobus il cui valore complessivo annuo, per ciascuna annualità, non sia inferiore a 3.400.000 vett\*km;

i predetti contratti di servizio devono essere descritti in un elenco allegato alla domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, in cui si dovranno:

- descrivere la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività;
- indicare l'ammontare annuo dei servizi (espresso in vett\*km) e le compensazioni ricevute per la prestazione;
- indicare l'ammontare e la natura dei servizi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- indicare il referente del soggetto committente, con i relativi recapiti, cui l'Agenzia potrà rivolgersi per richiedere precisazioni e/o chiarimenti.


*Alla dichiarazione, l'operatore economico dovrà altresì allegare una propria relazione descrittiva sulla struttura organizzativa, sulle procedure operative e gestionali relative allo svolgimento dei servizi effettuati, indicati ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 5.1.3.d), comprendente i curricula professionali delle figure di cui al punto 5.1.3.e);*

**7.6.8.** (le dichiarazioni sul possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione):

Di essere in possesso dei *requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione di cui al punto 5.1.4;* allega

- con riferimento al requisito di cui al punto 5.1.4.a), fotocopia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciato



 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 17 di 26</b>

da un organismo di certificazione accreditato SINCERT o da un altro Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF)

- con riferimento al requisito di cui al punto 5.1.4.b), fotocopia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato SINCERT o da un altro Ente di accreditamento sottoscrittore degli accordi mutuo riconoscimento tra gli organismi di riconoscimento (MLA EA- MLA IAF).

#### **7.6.9.** (dichiarazioni ulteriori):

- di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
- (in caso di consorzio stabile): l'elenco degli operatori consorziati e l'indicazione dei soggetti per il quale il consorzio concorre;


### **7.7. Indicazioni specifiche per i RTI, e consorzi**

**7.7.1.** Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora formalmente costituiti, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta - a pena di esclusione - dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che dovrebbe partecipare alla RTI o al Consorzio ordinario.

**7.7.2.** Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dall'organo che rappresenta il consorzio all'esterno. In tali casi all'istanza è allegata una copia conforme del mandato collettivo sottoscritto dalle imprese che formano il raggruppamento o che legittimano l'organo a rappresentare il consorzio all'esterno.

**7.7.3.** Le dichiarazioni in ordine al possesso e alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi devono essere rese conformemente a quanto specificato ai precedenti punti 5.2.1. o 5.2.2. Le dichiarazioni vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali delle imprese consorziate che partecipano alla gara nonché, quando richiesto, dai legali rappresentanti del consorzio.

**7.7.4.** In caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o consorzio ordinario, ancorché non formalmente costituiti (o non costituiti in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile), si comunica sin d'ora che l'offerta dovrà essere integrata con l'impegno a costituirsi in consorzio stabile o società di capitali antecedentemente alla sottoscrizione del contratto.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 18 di 26</b>

Tali soggetti dovranno produrre con l'offerta un piano organico per la costituzione del consorzio stabile o società di capitali da costituirsi prima della stipula del contratto di servizio, con durata almeno pari a quella dell'affidamento e con l'impegno dei soci a non alienare la quota senza autorizzazione. Il nuovo soggetto costituito dovrà gestire direttamente i servizi affidati fatti salvi eventuali sub affidamenti soggetti a specifica autorizzazione dell'ente concedente.

## **7.8. Indicazioni in caso di avvalimento**

**7.8.1.** In caso di ricorso all'avvalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Codice producendo la documentazione e le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a), b),c),d),e ),f) o g) del Codice.

**7.8.2.** Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 49 comma 2 lett. d) del Codice, la stessa dovrà precisare, le modalità con cui saranno messe a disposizione e utilizzate dal concessionario, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

**7.8.3.** Non è consentito a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti.


**7.8.4.** In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l'avvalimento dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i componenti dello stesso.

**7.9.** L'Agenzia potrà in qualsiasi momento richiedere di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati nonché accertare, con qualsiasi mezzo di prova, il contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentata. In particolare potrà essere richiesto di produrre certificati attestanti la regolare esecuzione della gestione dei contratti di servizi indicati per la dimostrazione del possesso dei requisiti, rilasciati o controfirmati dall'autorità competente, nel caso di servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni, ovvero documentazione rilasciata dal committente, nel caso di servizi eseguiti per privati.

**7.10.** Le dichiarazioni saranno verificate, in ogni caso, ai sensi della normativa vigente, in capo al concorrente aggiudicatario, cui sarà richiesta la seguente documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara: copia dei bilanci, attestazioni dei committenti, certificazioni diverse e/o documenti idonei previsti dalla legislazione dei paesi in cui abbiano sede le imprese concorrenti.

## **7.11. Forme e modalità delle dichiarazioni.**


**7.11.1.** Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione ovvero dai diversi soggetti indicati nella presente normativa.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 19 di 26</b>

- 7.11.2.** Ai sensi degli artt. 3 e 45 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri, gli stati, qualità personali e fatti meglio descritti in nota.
- 7.11.3.** Ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- 7.11.4.** Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. In tali casi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
- 7.11.5.** Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura “a conoscenza delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero”.
- 7.11.6.** Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Se il dichiarante sottoscrive più dichiarazioni è sufficiente allegare una sola copia del documento d’identità.
- 7.11.7.** Qualora i soggetti abbiano già presentato all’Agenzia in altre occasioni i documenti necessari per la qualificazione, possono fare riferimento a tali documenti, sempre che non scaduti di validità alla data di presentazione della domanda, indicando la struttura dell’Agenzia a cui sono stati presentati e la data del loro precedente inoltro.

## **Art. - 8. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA**

- 8.1.** I concorrenti che, dall’esame della documentazione presentata, risulteranno in possesso dei requisiti ivi richiesti saranno invitati a partecipare alla gara e dovranno, a pena di esclusione, presentare offerta, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d’invito e nei relativi allegati.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 20 di 26</b>

**8.2.** Nella lettera di invito e nei relativi allegati saranno specificati e precisati tutti gli elementi necessari alla presentazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica ed in particolare:

- gli obblighi di servizio;
- gli standard qualitativi e quantitativi minimi attesi;
- la clausola sociale relativa al trasferimento del personale dagli operatori economici cessanti a quelli subentranti e gli obblighi connessi;
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- le modalità di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- ogni altro elemento necessario alla presentazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché ogni altro dettaglio necessario all'espletamento della gara ed alla relativa aggiudicazione.

## **Art. - 9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

**9.1.** L'Agenzia procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" in analogia a quanto previsto dall'art. 83 del Codice e dell'art. 18, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 422/97 sulla base dei seguenti criteri di valutazione, vagliati dalla commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi della normativa vigente:

- offerta tecnica                      massimo 70 punti
- offerta economica                    massimo 30 punti

**9.2.** La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica, in una o più sedute riservate, sulla base dei seguenti criteri ed elementi di valutazione e dei relativi punti attribuibili:

### **9.2.1. Progettazione dei servizi**

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|   |   | massimo 25 punti di cui per |
| ○ | Progetto di miglioramento e razionalizzazione del servizio di linea                     | massimo 18 punti            |
| ○ | Progetto di attivazione servizi a chiamata integrativi/sostitutivi dei servizi di linea | massimo 7 punti             |


### **9.2.2. Modalità di gestione e qualità dei servizi**

- |   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   |  | massimo 35 punti di cui per |
| ○ | Controllo e tracciabilità dell'esercizio                               | massimo 15 punti            |
| ○ | Controllo e tracciabilità del livello di comfort e pulizia dei veicoli | massimo 15 punti            |
| ○ | Procedure per la generazione dei dati contrattuali                     | massimo 10 punti            |

### **9.2.3. Informazione e promozione dei servizi**

- |   |                                     |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
|   |                                     | massimo 10 punti di cui per |
| ○ | Informazione all'utenza             | massimo 7 punti             |
| ○ | Proposte commerciali e di marketing | massimo 3 punti             |

I sub-elementi di valutazione con i relativi indicatori, la sub-articolazione dei punteggi attribuibili ed i metodi di calcolo che la commissione giudicatrice dovrà utilizzare per l'assegnazione dei punteggi saranno indicati nella lettera d'invito previa approvazione con apposito provvedimento adottato prima della scadenza del termine di presentazione delle candidature.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 21 di 26</b>

**9.3.** La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta economica in seduta pubblica, sulla base dei seguenti criteri ed elementi di valutazione e dei relativi punti attribuibili:

**9.3.1.** percentuale di ribasso relativa al valore unitario medio posto a base di gara per la linea n. 268 (punto 3.5.1 del disciplinare)

massimo 3 punti

**9.3.2.** percentuale di ribasso relativa al valore unitario medio posto a base di gara per le restanti linee (punto 3.5.2 del disciplinare)

massimo 27 punti

L'offerta economica sarà formulata (in cifre e in lettere) indicando le percentuali di ribasso offerta rispetto agli importi unitari medi posti a base di gara di cui al precedente punti 3.5.1 e 3.5.2. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'importo più favorevole all'amministrazione.

Le percentuali di ribasso devono essere indicate con un solo numero decimale dopo la virgola.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi previsti ai precedenti punti 3.5.1 e 3.5.2.

Le compensazioni unitarie medie offerte dall'aggiudicatario sono calcolate applicando agli importi previsti al precedente punti 3.5.1 e 3.5.2 le percentuali di ribasso offerte, arrotondando il risultato per difetto alla terza cifra decimale; il valore risultante dalla predetta operazione sarà contrattualmente vincolante anche per le variazioni in più o in meno, secondo quanto meglio specificato nella lettera d'invito e nei suoi allegati.


Le quantità indicate negli atti di gara costituiscono il riferimento per l'aggiudicazione e non vincolano il concedente a mantenere le stesse invariate nel corso della concessione.

**9.4.** L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando il metodo aggregativo-compensatore utilizzando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

- $C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale degli elementi di valutazione
- $W_i$  = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)
- $V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile fra zero ed uno

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 22 di 26</b>

- $\sum_n$  = sommatoria

**9.5.** Con riferimento agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica che hanno natura qualitativa, la commissione giudicatrice procederà all'assegnazione dei relativi punteggi:

- nel caso in cui le offerte siano pari a tre o ad un numero maggiore di tre, trasformando la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", così come sarà meglio dettagliato nella lettera d'invito e nei suoi allegati, in coefficienti  $V_{(a)i}$ , variabili tra 0 ed 1; una volta terminati i "confronti a coppie", saranno sommati i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, tali somme provvisorie saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate;
- nel caso in cui le offerte siano inferiori a 3, calcolando la media dei coefficienti  $V_{(a)i}$ , variabili fra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; le medie dei coefficienti saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate.

Fatta eccezione al caso in cui vi sia un'unica offerta, i punteggi assegnati ad ogni concorrente in relazione ai sub elementi di valutazione con cui si articolano i precedenti punti 9.2.1 (Progettazione dei servizi), 9.2.2 (Modalità di gestione e qualità dei servizi) e 9.2.3 (Informazione e promozione dei servizi), saranno riparametrati ai pesi previsti per gli elementi di valutazione di partenza.

**9.6.** Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (quali ad esempio l'offerta economica) si procederà all'assegnazione dei relativi punteggi attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = \frac{R_a}{R_{\max}} \text{ dove}$$


$R_a$  = valore offerto dal concorrente  $a$

$R_{\max}$  = valore dell'offerta più conveniente

**9.7.** I coefficienti  $V_{(a)i}$  saranno arrotondati alla terza cifra decimale (nel caso in cui la 4<sup>a</sup> cifra decimale sia  $\geq 0,50$  con arrotondamento ad unità superiore, nel caso in cui la 4<sup>a</sup> cifra decimale sia  $< 0,50$  con arrotondamento ad unità inferiore).

## **Art. - 10. AGGIUDICAZIONE**


**10.1.** L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 23 di 26</b>

- 10.2.** In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
- 10.3.** L’aggiudicazione è subordinata all’adozione dell’apposito provvedimento da parte dei competenti organi; il verbale di gara non terrà luogo di contratto.
- 10.4.** L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica, economica e professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
- 10.5.** L’aggiudicatario nel termine indicato nella lettera d’invito e nei suoi allegati – previa richiesta del Responsabile del procedimento – dovrà:
- inoltrare all’Agenzia tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara. In difetto l’Agenzia procederà ai sensi di legge.
  - produrre la cauzione definitiva e quant’altro necessario al perfezionamento del contratto;
  - produrre tutta la documentazione che sarà comunque indicata nella lettera d’invito e nei suoi allegati.
- In difetto di ciò l’Agenzia potrà non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione.
- 10.6.** La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata nei termini previsti dall’art. 11 del Codice. La stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia se ed in quanto applicabili.
- 10.7.** Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del Codice.
- 10.8.** Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del Codice a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.

## **Art. - 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 11.1.** Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso la sede dell’Ente.
- 11.2.** Il conferimento dei dati richiesti dalla documentazione di gara, è obbligatorio ai fini della partecipazione.
- 11.3.** Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 24 di 26</b>

## **Art. - 12.      RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI**

**12.1.** Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Camposeo.

**12.2.** Le informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento ed i quesiti, formulati esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it) e all’indirizzo [garatpl@mtm.torino.it](mailto:garatpl@mtm.torino.it). Il termine per la ricezione di quesiti è posto nel quinto giorno antecedente il termine indicato per la ricezione delle istanze di partecipazione

## **Art. - 13.      SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

**13.1.** Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario



 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 25 di 26</b>

## NOTE AL DISCIPLINARE DI GARA

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 37, comma 7 del Codice:

“7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.”

<sup>2</sup> Si riporta il testo del D.L. comma 9 ultimo periodo dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008 e s.m.i.: *“I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”.*

<sup>3</sup> Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 395/2000 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”:

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:


- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

- a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*;
- b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della *legge 20 febbraio 1958, n. 75*; per uno dei delitti di cui alla *legge 2 ottobre 1967, n. 895*; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;
- e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della *legge 18 aprile 1975, n. 110*; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del *decreto legislativo n. 285 del 1992*;
- f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della *legge n. 298 del 1974*, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del *decreto legislativo n. 285 del 1992*;
- g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
- h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

 <b>Agenzia Mobilità Metropolitana Torino</b> <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	<b>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI TPL NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO</b>	<b>Rev. 1.00</b>
	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b>	<b>Pag. 26 di 26</b>

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del *decreto legislativo n. 285/1992* o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquisito:
- a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
  - b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
  - c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.